

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020



PROGETTO CO-FINANZIATO
DALL' UNIONE EUROPEA



REGIONE
CALABRIA



Direzione generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione
AUTORITÀ DELEGATA



MINISTERO
DELL'INTERNO

AUTORITÀ RESPONSABILE



calabria
accoglie

CODICE PROGETTO 2452



VIVERE IN ITALIA

Guida al lavoro

LIVING IN ITALY Guide to work

GUIDA AL LAVORO

Un cittadino straniero può entrare nel mercato del lavoro italiano in due modi:

1. Con una chiamata nominativa se ha la residenza all'estero
2. Direttamente se si trova già in Italia

Lo stato italiano stabilisce ogni anno il numero di cittadini stranieri non comunitari che possono venire in Italia per lavorare nell'anno successivo.

I cittadini stranieri possono entrare in Italia con contratti di lavoro subordinato, stagionale e autonomo solo dopo che lo Stato italiano pubblica il decreto (chiamato decreto flussi) nel quale viene stabilito il numero massimo (chiamato quote d'ingresso) di cittadini extracomunitari ammessi a lavorare sul territorio italiano.

Adottare il decreto flussi è una facoltà del Governo, non un obbligo e dovrebbe essere emanato ogni 30 novembre, ma il Governo stesso può emanare più di uno decreto flussi all'anno.

Esistono, però, delle eccezioni, cioè esistono delle categorie di lavoratori stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavorare senza aspettare l'uscita del decreto flussi.

Queste categorie di lavoratori stranieri sono:

- Dirigenti o personale altamente specializzato che lavora in aziende che hanno delle sedi in Italia;
- Lettori universitari;
- Professori universitari che devono svolgere in Italia un incarico presso un'università;
- Stranieri con un titolo di studio che permette loro di svolgere programmi di ricerca in Italia. Per svolgere queste ricerche devono ricevere una richiesta da un Istituto di ricerca italiano iscritto in un elenco tenuto presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Traduttori ed interpreti;
- Stranieri tra i 20 ed i 30 anni che partecipano a programmi di volontariato. Deve però esserci un accordo scritto tra lo straniero e l'organizzazione di volontariato italiana ospitante.

Possono entrare in Italia, solo per motivi di lavoro subordinato, anche le seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- collaboratori familiari che lavorano da almeno un anno e a tempo pieno presso famiglie italiane all'estero e che si trasferiscono in Italia;
- stranieri che svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro di carattere subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro italiani residenti sede all'estero. Questi lavoratori possono venire in Italia per svolgere un lavoro commissionato dalla stessa ditta di cui sono dipendenti all'estero.
- lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico/tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici e di balletto;
- ballerini/artisti/musicisti da impiegare in locali di trattenimento;
- artisti da impiegare in enti musicali teatrali e cinematografici, in imprese radiofoniche e televisive e da enti pubblici per manifestazioni culturali e folcloristiche;
- sportivi professionisti;
- giornalisti/corrispondenti ufficialmente accreditati e dipendenti di organi di stampa o di emittenti;
- persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio, ovvero persone collocate "alla pari";
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Fatta eccezione che per le categorie di soggetti appena elencate, dunque, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro è possibile solo nell'ambito delle c.d. quote di ingresso e può avvenire attraverso una chiamata:

- a) nominativa
- b) o numerica.

LA CHIAMATA NOMINATIVA

Si parla di chiamata nominativa quando il datore di lavoro conosce già il lavoratore da assumere e chiede di consentire il suo ingresso in Italia. La modalità è la seguente: il datore di lavoro italiano deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Prima della richiesta allo sportello unico, comunque, il datore di lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l'impiego competente, la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, e documentare in modo idoneo l'eventuale indisponibilità.

La richiesta deve contenere:

- le generalità del datore di lavoro, titolare o legale rappresentante dell'impresa; la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- le generalità del lavoratore straniero e la sua residenza; la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni (compreso trattamento retributivo e assicurativo);
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero;
- la dichiarazione di impegno a comunicare ogni cambiamento riguardante il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.);
- la dichiarazione di impegno a sostenere le spese per il rimpatrio.

Tale richiesta, tranne il caso in cui riguardi il lavoro stagionale, viene comunicata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, tramite il Sistema CLIC-LAVORO (Nuovo portale del Ministero del Lavoro), al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, che, entro venti giorni, deve verificare che, per il lavoro offerto, non vi siano domande di lavoro da parte di lavoratori italiani, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno.

Se ci sono domande da parte di lavoratori italiani, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per quel posto di lavoro, il Centro per l'impiego comunica al datore di lavoro la presenza di domande di adesione all'offerta di lavoro e si interrompe la procedura di assunzione del lavoratore non comunitario.

Il CPI, dopo il 20° giorno, comunica al datore di Lavoro le domande pervenute. Il datore di lavoro comunicherà al CPI se accetta di visionare le domande o se conferma di voler assumere il lavoratore extracomunitario richiesto.

Il CPI successivamente inserisce nel sistema CLIC-LAVORO l'accettazione del nuovo lavoratore che ha presentato domanda o la conferma del lavoratore extracomunitario richiesto.

In caso di accettazione del nuovo lavoratore si interrompe la procedura per l'assunzione del lavoratore extracomunitario, in caso di conferma del lavoratore richiesto si continua la procedura per l'assunzione.

Nel caso in cui, invece, nel termine dei venti giorni non pervengano domande da parte di lavoratori, il Centro indica sul portale CLIC-LAVORO "LAVORATORE COMUNITARIO NON DISPONIBILE", sarà lo Sportello Unico a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal contratto di lavoro collettivo applicabile alla fattispecie e la documentazione presentata dal datore di lavoro.

Lo Sportello Unico deve anche sentire il parere della Questura che deve verificare se ci siano dei motivi, nei confronti del lavoratore straniero, che impediscano il rilascio del nulla osta. La questura, inoltre, deve verificare che non ci siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta legati al datore di lavoro, ovvero datore di lavoro condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella del c.d. patteggiamento, per uno dei seguenti reati:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia o dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati;
- per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività lecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.)

Se il controllo dei termini e scadenze sopra descritte e la Questura danno parere positivo, lo Sportello Unico, verificato il rispetto delle quote di ingresso (numero di lavoratori che possono entrare in Italia), convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta e la firma del contratto di lavoro. In caso di esito negativo, non autorizza la richiesta. Questa procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il nulla osta (per il lavoro subordinato vale per non più di sei mesi dalla data del rilascio) deve essere trasmesso agli uffici Consolari italiani del Paese di provenienza dello straniero per cui è stata fatta la richiesta di ingresso. Il Consolato, a sua volta, deve comunicare allo straniero la proposta di

contratto di soggiorno per lavoro e rilasciargli il visto di ingresso. Ottenuto questo, può, quindi, entrare in Italia.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nullaosta, per firmare il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno. Lo Sportello farà questi controlli:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
- provvede a far firmare al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e trasmette i dati alla Questura competente.

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, si devono compiere i seguenti passi:

- Il lavoratore deve andare presso un Ufficio Postale; lì troverà apposito Kit (busta con moduli) che dovrà essere compilato, firmato e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di permesso di soggiorno rilasciata-gli dallo Sportello Unico.
- L'ufficio postale rilascia una ricevuta con due codici identificativi personali (user id e password) che inserendoli nella area riservata del sito, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, il lavoratore potrà conoscere lo stato della pratica (le fasi).
- La Questura comunicherà, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per fare i rilievi foto-dattiloscopici (controllo fotografie e impronte digitali) e subito dopo farà un'ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

La procedura per il lavoro stagionale si differenzia, dalla procedura appena descritta, sotto diversi aspetti. Le più significative attengono a:

- le categorie che possono presentare richiesta al SUI sono il datore di lavoro, ma anche le associazioni di categoria per conto dei loro associati;
- la limitazione ai settori agricolo e turistico/alberghiero;
- la celerità della procedura per il rilascio del nulla osta, che sono ridotti a 20 giorni (termine ordinario) dalla presentazione della richiesta; inoltre, se il SUI non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta

di nulla osta si ritiene comunque accolta, se: 1) lo straniero è stato già autorizzato nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro; 2) il lavoratore straniero è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro, rispettando le condizioni del precedente permesso di soggiorno.

Il nulla osta al lavoro rilasciato dal SUI autorizza a svolgere attività lavorativa per un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.”

CHIAMATA NUMERICA

Anche in tal caso, come in quello della chiamata nominativa, il datore di lavoro deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Tale richiesta deve contenere:

- le generalità del datore di lavoro, titolare o legale rappresentante dell'impresa; la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- il numero dei lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, come previsto dalla legge; l'impegno a fornire un alloggio con requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico;
- la dichiarazione di impegno a comunicare ogni cambiamento riguardante il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.);
- la dichiarazione di impegno a sostenere le spese per il rimpatrio. Il nulla osta al lavoro può essere richiesto per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali o intese in materia. Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. Contengono, quindi, un elenco di stranieri che intendono recarsi in Italia per motivi di lavoro. Alla richiesta fa seguito la stessa procedura descritta per la chiamata nominativa.

Oltre che per “chiamata”, che presuppone la richiesta di un datore di lavoro per l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o stagionale, lo straniero non comunitario può fare il suo ingresso in Italia per l’esercizio di un’attività autonoma, attraverso una richiesta propria. Anche l’ingresso per tale forma di lavoro, come già anticipato, salvo casi particolari, è possibile solo nell’ambito delle c.d. quote di ingresso.

IL LAVORO AUTONOMO

Per poter esercitare un’attività non occasionale di lavoro autonomo, lo straniero interessato, se rientra nelle quote previste dal decreto flussi, deve richiedere il visto per lavoro autonomo.

Per richiedere il rilascio del visto per lavoro autonomo, deve dimostrare di:

- disporre di quantità di denaro e fondi per il normale svolgimento dell’attività autonoma da intraprendere. I parametri di riferimento devono essere richiesti, anche per il tramite di un procuratore, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o all’Ordine Professionale competente; tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia da parte del richiedente di una somma non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2022 è pari a 6.085,43 euro);
- essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di determinate attività (qualifiche professionali, iscrizioni ad albi o registri professionali);
- essere in possesso del nulla osta dell’Autorità competente di data non anteriore a tre mesi che dichiari la non sussistenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza di svolgimento dell’attività; tale nulla osta può essere richiesto anche tramite un procuratore ed avere la disponibilità di una sistemazione abitativa idonea;
- fornire garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

Al cittadino straniero è preclusa l’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro autonomo se l’attività che si intende svolgere sia riservata, dalla legge, ai soli cittadini italiani.

Lo straniero in possesso dei requisiti appena descritti deve:

1. richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente documentazione:
 - a) Copia della domanda presentata per l'ottenimento del rilascio della dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o di autorizzazione;
 - b) la documentazione prodotta con il rilascio della predetta dichiarazione;
 - c) la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a tre mesi;
 - d) l'attestazione della Camera di commercio, territorialmente competente, dei parametri di riferimento. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
2. Richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il Visto di ingresso presentando:
 - a) la dichiarazione completa di nulla osta;
 - b) l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
 - c) la disponibilità di alloggio idoneo;
 - d) la sussistenza di un reddito sufficiente.

Il visto deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni.

Una volta ottenuto il visto, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, esattamente come un lavoratore dipendente, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio. Il permesso di soggiorno ha una validità massima di 2 anni e può essere rinnovato solo se lo straniero produca la documentazione attestante i redditi provenienti dall'attività lavorativa esercitata nel corso della validità del permesso stesso.

REGOLE PER CHI SI TROVA GIÀ IN ITALIA

La possibilità di lavorare per un cittadino straniero, oltre che tramite chiamata o richiesta autonoma, può avvenire anche direttamente: riguarda il caso in cui lo straniero si trovi già in Italia. Per poter lavorare, deve avere il permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- richiesta asilo (dopo 60 giorni dal rilascio);
- protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria);
- protezione speciale;
- cure mediche;
- motivi familiari;
- protezione sociale;
- vittime di violenza domestica;
- calamità;
- assistenza minore;
- studio e formazione professionale;
- ricerca (nella attività indicata nella convenzione di accoglienza, e nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o borsa di addestramento alla ricerca);
- minore età, se il minore ha raggiunto l'età minima per l'accesso al lavoro (16 anni compiuti)

GUIDE TO WORK

A foreign citizen can enter the Italian labor market in two ways:

1. With a nominative call if you are resident abroad
2. Directly if you are already in Italy

The Italian state establishes each year the number of non-EU foreign citizens who can come to Italy to work in the following year.

Foreign citizens can enter Italy with subordinate, seasonal and autonomous employment contracts only after the Italian State publishes the decree (called the flow decree) in which the maximum number (called entry quotas) of non-EU citizens admitted to work is established on the Italian territory.

Adopting the flows decree is a faculty of the government, not an obligation and should be issued every November 30, but the government itself can issue more than one flows decree per year.

There are, however, exceptions, that is, there are categories of non-EU foreign workers who can enter Italy to work without waiting for the flow decree to come out.

These categories of foreign workers are:

- Executives or highly specialized personnel who work in companies that have offices in Italy;
- University readers;
- University professors who must hold a position at a university in Italy;
- Foreigners with a qualification that allows them to carry out research programs in Italy. To carry out these researches, they must receive a request from an Italian research institute registered in a list held by the Ministry of Education, University and Research;
- Translators and interpreters;
- Foreigners between the ages of 20 and 30 participating in volunteer programs. However, there must be a written agreement between the foreigner and the host Italian volunteer organization.

The following categories of foreign workers can also enter Italy, only for su-

bordinate work reasons:

- family collaborators who have been working full-time for at least one year with Italian families abroad and who move to Italy;
- foreigners who carry out training periods with Italian employers, also carrying out employment services of a subordinate nature;
- workers employed by organizations or companies operating in the Italian territory;
- maritime workers;
- workers employed by Italian employers resident abroad. These workers can come to Italy to carry out work commissioned by the same company they are employees of abroad.
- workers employed in circuses or traveling shows abroad;
- artistic / technical staff for opera, theater, concert and ballet performances;
- dancers / artists / musicians to be employed in entertainment venues;
- artists to be employed in musical, theatrical and cinematographic institutions, in radio and television companies and by public bodies for cultural and folkloristic events;
- professional sportsmen;
- officially accredited journalists / correspondents and employees of the press or broadcasters;
- people who carry out research activities or occasional work in the context of exchange programs, or people placed “au pair”;
- professional nurses employed in public and private health facilities.

Except for the categories of subjects listed above, therefore, entry into Italy for work reasons is only possible within the so-called entry quotas and can take place through a call:

- a. nominative
- b. or numerical.

THE NOMINATIVE CALL

We speak of a nominative call when the employer already knows the worker to be hired and asks to allow him / her to enter Italy. The procedure is as

follows: the Italian employer must submit an application for no impediment document to the Single Desk for Immigration, of the province of residence or of the one in which the company has its registered office or of the one where the work will take place. Before making a request to the one-stop shop, however, the employer is required to check the unavailability of a worker present on the national territory at the competent employment center, and adequately document any unavailability.

The request must contain:

- details of the employer, owner or legal representative of the company; the company name, the registered office and the indication of the place of work;
- the personal details of the foreign worker and his / her residence; the proposal for a residence contract with specification of the relative conditions (including salary and insurance treatment);
- Suitable documentation relating to the accommodation arrangements for the foreign worker;
- the declaration of commitment to communicate any change regarding the employment relationship (termination of the relationship, change of location, etc.);
- the declaration of commitment to bear the costs of repatriation.

This request, except in the case in which it concerns seasonal work, is communicated by the Single Desk for Immigration, through the CLIC-LAVORO System (New portal of the Ministry of Labor), to the competent employment center in relation to the province of residence, domicile or registered office of the applicant, who, within twenty days, must verify that, for the job offered, there are no job applications from Italian, EU or foreign workers already in possession of a residence permit.

If there are applications from Italian, EU or foreign workers who already have a residence permit for that job, the Employment Center communicates to the employer the presence of applications to join the job offer and interrupts the procedure for hiring the non-EU worker.

The CPI, after the 20th day, communicates the applications received to the employer. The employer will inform the CPI if he agrees to view the applica-

tions or if he confirms that he wants to hire the non-EU worker requested. The CPI then enters the acceptance of the new worker who has submitted the application or the confirmation of the non-EU worker requested in the CLIC-LAVORO system.

In case of acceptance of the new worker, the procedure for hiring the non-EU worker is interrupted, in case of confirmation of the requested worker, the hiring procedure continues.

If, on the other hand, within twenty days no questions are received from workers, the Center indicates on the CLIC-LAVORO portal “COMMUNITY WORKER NOT AVAILABLE”, the Single Desk will verify compliance with the provisions of the employment contract applicable to the case in question and the documentation submitted by the employer.

The Sportello Unico must also hear the opinion of the Police Headquarters which must verify if there are any reasons, vis-à-vis the foreign worker, which prevent the issuance of the permit. The police headquarters, moreover, must verify that there are no impediments to the acceptance of the request related to the employer, or employer sentenced in the last 5 years, even with a non-definitive sentence, including that of the so-called plea bargaining, for one of the following crimes:

- aiding and abetting illegal immigration to Italy or illegal emigration from Italy to other states;
- for crimes aimed at the recruitment of people to be assigned to prostitution or the exploitation of prostitution or of minors to be employed in lawful activities;
- illicit intermediation and exploitation of labor (art. 603 of the criminal code)

If the control of the terms and deadlines described above and the Police Headquarters give positive wall, the Sportello Unico, having verified compliance with the entry quotas (number of workers who can enter Italy), summons the employer to issue the permit and the signature of the employment contract. If it fails, it does not authorize the request. This procedure must be completed within 60 days of submitting the application. The nulla osta (for subordinate work is valid for no more than six months from the date of issue) must be sent to the Italian consular offices of the country of origin of

the foreigner for whom the request for entry was made. The Consulate, in turn, must communicate to the foreigner the proposed residence contract for work and issue him with an entry visa. Having obtained this, he can then enter Italy.

Within eight days of entering Italy, the foreign worker must go to the Single Desk for immigration that issued the permit, to sign the residence contract and submit the application for a residence permit. The counter will carry out these checks:

- verifies the visa issued by the consular authority and the personal data of the worker
- deliver the certificate of attribution of the tax code
- arranges for the foreign worker to sign the residence contract
- deliver the residence permit application form and transmit the data to the competent Police Headquarters.

After switching to the Single Desk, the following steps must be taken:

- The worker must go to a Post Office; there he will find a special Kit (envelope with forms) which must be completed, signed and sent to the competent Police Headquarters together with the request for a residence permit issued by the Single Desk.
- The post office issues a receipt with two personal identification codes (user id and password) which by entering them in the reserved area of the site, by connecting to www.portaleimmigrazione.it, the worker will be able to know the status of the file (the phases).
- The Police Headquarters will communicate, at the address indicated in the application, the date of the call to its offices to make the photo-fingerprint surveys (photo and fingerprint control) and immediately afterwards will make a further communication for the delivery of the residence permit.

The procedure for seasonal work differs from the procedure just described in several respects. The most significant relate to:

- the categories that can submit an application to the SUI are the employer, but also the trade associations on behalf of their members;
- the limitation to the agricultural and tourism / hotel sectors;

- the speed of the procedure for issuing the permit, which is reduced to 20 days (ordering deadline) from the submission of the request; furthermore, if the SUI does not communicate its refusal to the employer, the request for no impediment document is considered accepted, if: 1) the foreigner has already been authorized in the previous 5 years to perform seasonal work with the same employer; 2) the foreign worker has been regularly hired by the employer, respecting the conditions of the previous residence permit.

The work permit issued by the SUI authorizes you to work for a maximum of nine months in a twelve-month period.”

NUMERIC CALL

Also in this case, as in the case of the nominative call, the employer must submit an application for no impediment document to the Immigration Desk of the province of residence or of the one in which the company has its registered office or of the one where the work performance will take place. This request must contain:

- details of the employer, owner or legal representative of the company; the company name, the registered office and the indication of the place of work;
- the number of workers to be hired;
- the remuneration and insurance treatment, as required by law; the commitment to provide accommodation with requirements of habitability and health and hygiene suitability, or that falls within the parameters set out in the consolidated act;
- the declaration of commitment to communicate any change regarding the employment relationship (termination of the relationship, change of location, etc.);
- the declaration of commitment to bear the costs of repatriation. The work permit may be requested for one or more persons registered in the appropriate lists established at the Italian diplomatic or consular representations in those countries that have signed specific bilateral agreements or agreements with Italy on the subject. These lists, broken down by country of origin, contain a list of names with complete personal de-

tails, professional qualification, degree of knowledge of the Italian language, the type of preferred employment relationship (seasonal, temporary or permanent), as well as the indication of the training program carried out and the respective sector of use of destination. Therefore, they contain a list of foreigners who intend to go to Italy for work reasons. The request is followed by the same procedure described for the nominative call.

In addition to “call”, which presupposes the request of an employer for the exercise of a subordinate or seasonal work activity, the non-EU foreigner can enter Italy for the exercise of an autonomous activity, through an own request. Even entry for this form of work, as already mentioned, except in special cases, is only possible within the so-called entrance fees.

SELF-EMPLOYMENT

In order to carry out non-occasional self-employment activities, the foreigner concerned, if he falls within the quotas provided for by the flow decree, must apply for a self-employment visa.

To apply for a self-employment visa, you must prove that:

- have the amount of money and funds available for the normal performance of the independent activity to be undertaken. The reference parameters must be requested, also through a proxy, from the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture or the competent Professional Order; these parameters are based on the availability in Italy by the applicant of a sum not less than the annual amount of the social allowance (for 2022 it is equal to € 6,085.43);
- be in possession of the legal requirements for carrying out certain activities (professional qualifications, registration in professional registers or registers);
- be in possession of the authorization from the competent authority dated no earlier than three months which declares the non-existence of reasons that prevent the issuance of the authorization or license to carry out the activity; this authorization can also be requested through a proxy and have the availability of suitable accommodation;

- provide guarantees for Italian or foreign citizens with a regular residence permit or certify an annual income that exceeds the minimum level required for exemption from health care expenses.

The foreign citizen is precluded from being authorized to enter for self-employment if the activity to be carried out is reserved, by law, to Italian citizens only.

Foreigners in possession of the requirements described above must:

1. request the provisional authorization for entry from the territorially competent Police Headquarters, including through your attorney, by submitting the following documentation:
 - a. Copy of the application submitted for obtaining the release of the declaration that there are no reasons that prevent the issuance of the qualification or authorization;
 - b. the documentation produced with the issue of the aforementioned declaration;
 - c. the declaration of the competent body dated no earlier than three months;
 - d. the certification of the reference parameters by the Chamber of Commerce, territorially competent. The authorization must be issued within 20 days of receipt of the declaration.
2. Request the entry visa from the Italian diplomatic mission in the country of origin by presenting:
 - a. the complete declaration of authorization;
 - b. certification from the Chamber of Commerce or the competent body;
 - c. the availability of suitable accommodation;
 - d. the existence of a sufficient income

The visa must be issued within 120 days of submitting the application and must be used within 180 days.

Once the visa has been obtained, the foreigner must apply for a residence permit for self-employment, just like an employee, within 8 working days of entering the territory. The residence permit has a maximum validity of 2

years and can be renewed only if the foreigner produces the documentation certifying the income from the work carried out during the validity of the permit itself.

RULES FOR THOSE WHO ARE ALREADY IN ITALY

The possibility of working for a foreign citizen, as well as through an autonomous call or request, can also take place directly: it concerns the case in which the foreigner is already in Italy. To be able to work, you must have a residence permit, issued for one of the following reasons:

- asylum request (60 days after release);
- international protection (refugee status or subsidiary protection);
- special protection;
- medical care;
- family reasons;
- social protection;
- victims of domestic violence;
- calamity;
- minor assistance;
- study and professional training;
- research (in the activity indicated in the hosting agreement, and in the forms of subordinate, self-employed work or research training scholarship);
- minor age, if the minor has reached the minimum age for access to work (16 years of age)



NOVA 

NOVA ONLUS | CONSORZIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

Trani - Via Pedaggio Santa Chiara 57 bis

 **promidea**

Cooperativa Sociale